

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3661

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(VIGLIANESI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO)

COL MINISTRO AD INTERIM DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(LAURICELLA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

Sostituzione degli articoli 79, 80 e 124 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e determinazione delle sanzioni per le infrazioni alle norme previste dal regolamento CEE n. 543 del 25 marzo 1969

Seduta dell'8 ottobre 1971

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il consiglio delle Comunità europee ha emanato, in data 25 marzo 1969, il regolamento CEE n. 543/1969, concernente armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

L'articolo 19 dello stesso regolamento ha stabilito nel 1° ottobre 1969 la data di applicazione delle norme in esso contenute ai trasporti internazionali tra i paesi membri della Comunità e nel 1° ottobre 1970 la data di applicazione ai trasporti interni.

Occorre urgentemente adottare le disposizioni necessarie alla esecuzione del regolamento di cui trattasi; tali disposizioni, secondo quanto previsto dall'articolo 18 dello stesso regolamento, riguardano l'organizzazione, la procedura, gli strumenti di controllo e, particolarmente, le sanzioni da applicare nei casi di infrazione.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge.

Poiché tuttavia le norme comunitarie in esame comportano modificazioni a taluni articoli del codice della strada, si provvede anche, contemporaneamente, a modificare gli articoli 79, 80 e 124 di quest'ultimo, che riguardano i requisiti per la guida dei veicoli, le patenti e la guida di autobus, autotreni, eccetera.

Tali modificazioni si rendono necessarie in quanto il regolamento CEE detta norme, fra l'altro, in materia di età minima per la guida di taluni veicoli, istituisce un certificato di abilitazione professionale — che comporta come conseguenza la soppressione dell'attuale patente ad uso pubblico — e regola anche l'impiego del doppio conducente per veicoli pesanti nonché i riposi e le pause nel lavoro del personale, in materia diversa da ciò che è ora stabilito nell'articolo 124 del codice stradale.

Con l'occasione, si è ritenuto di non limitarsi ad apportare ai tre articoli del codice soltanto le modifiche strettamente necessarie all'attuazione del regolamento comunitario, ma di modificarli in maniera completa ed organica, tenuto conto anche dei lavori in corso, presso il Ministero dei lavori pubblici, da parte della Commissione interministeriale per la riforma del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale.

A tale proposito, anzi, è da fare presente che in qualche caso (vedi in particolare l'articolo 124, sostituito con l'articolo 3 del disegno di legge) si è ritenuto opportuno recepire nel testo quasi completamente norme già contenute nel regolamento n. 543/1969, benché i regolamenti comunitari, ai sensi dello articolo 189 del trattato istitutivo della Comunità europea, vadano ad inserirsi automaticamente nei vari ordinamenti legislativi dei paesi membri.

Ciò si è reso necessario in quanto si tratta di norme che si riferiscono a materie specificamente regolate in Italia dal codice della strada, cioè da un testo unico organico che disciplina l'intero settore della circolazione stradale; e, appunto per motivi di organicità, si è dovuto provvedere a sostituire completa-

mente i relativi articoli di detto testo unico e, in conseguenza, a riportare in essi le nuove norme dettate dalla CEE.

Questo riguarda, come accennato, in particolare l'articolo 3 del disegno di legge (articolo 124 del codice stradale) ma anche, per talune disposizioni, gli articoli 1 e 2 (articoli 79 e 80 del codice stradale).

Sono state, infine, introdotte nel disegno di legge anche norme per il necessario coordinamento con altre disposizioni legislative in vigore.

Con gli articoli 1, 2 e 3, si sostituisce il testo, rispettivamente, degli articoli 79, 80 e 124 del codice della strada. Oltre ad introdurre le modificazioni conseguenti al regolamento comunitario, si è anche provveduto a formulare diversamente talune disposizioni sulla base dell'esperienza di applicazione del codice e si è tenuto conto di talune innovazioni introdotte nella disciplina della circolazione stradale dalla convenzione mondiale di Vienna dell'8 novembre 1968.

Articolo 1. — Mentre l'articolo 79 in vigore prescrive che per la guida di autoveicoli pesanti, per i quali sia obbligatorio il doppio conducente (articolo 124) occorre avere compiuto 21 anni, la nuova norma, in attuazione del regolamento comunitario, riduce il limite di età a 18 anni, purché l'interessato sia munito di certificato di abilitazione professionale; uno soltanto dei due conducenti dovrà avere compiuto 21 anni.

Per i trasporti professionali di persone, occorrerà sempre l'età minima di anni ventuno, che è attualmente prevista soltanto per i servizi pubblici di piazza e di linea ma non per i servizi di noleggio.

Una norma inserita per fini di tutela del lavoro e di sicurezza della circolazione è quella prevista al terzo comma punto *a*), con la quale si limita all'età massima di 65 anni la guida di autoveicoli in servizio di piazza, di taluni autocarri e autotreni per trasporto di merci e delle macchine operatrici.

Articolo 2. — Con la patente di categoria B, verrà consentita la guida delle autovetture trainanti *roulotte*, per le quali è attualmente necessaria la patente E nonché rimorchi destinati al trasporto di imbarcazioni. Ciò in aderenza alla convenzione di Vienna del 1968.

I mutilati e minorati fisici potranno guidare anche autocarri leggeri, sia pure di tipi e caratteristiche determinati dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Al settimo comma, in attuazione del regolamento comunitario, si stabiliscono le categorie di veicoli per guidare i quali, oltre alla patente, è necessario il certificato di abilitazione professionale.

Con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile saranno stabiliti le modalità i requisiti e i programmi di esame per conseguire il certificato.

Articolo 3. — Si recepisce nel codice stradale (articolo 124), per le ragioni precedentemente esposte, la norma comunitaria sul doppio conducente.

Articolo 4. — Si dettano le norme transitorie relative, in particolare, agli articoli 1 e 2, che avranno effetto un anno dopo l'entrata in vigore della legge.

Nel frattempo, continueranno ad essere valide le patenti già rilasciate. Ma anche dopo la scadenza del termine, le patenti saranno sostituite gradualmente, in occasione delle conferme di validità, per agevolare sia gli utenti che l'amministrazione.

Articolo 5. — In seguito alla istituzione del certificato di abilitazione professionale e alla soppressione della distinzione tra patenti

a uso pubblico e a uso privato, si apportano le necessarie modificazioni, essenzialmente di natura formale, a svariate leggi.

Articolo 6. — Si modifica la legge 14 febbraio 1958, n. 138, sull'orario di lavoro del personale delle autolinee, in attuazione del regolamento comunitario.

Articolo 7. — Si dettano le modalità per i controlli sui documenti istituiti dal regolamento comunitario.

Con gli articoli 8 e seguenti, si stabiliscono le sanzioni, di carattere amministrativo e pecuniario per gli inadempienti alle norme del regolamento comunitario; si regola la procedura per i pagamenti delle somme dovute a titolo di sanzione; si prevede la facoltà di ricorsi in determinati casi di sanzione amministrativa; si stabilisce che, per talune infrazioni, l'impresa risponde solidalmente con il dipendente che ha commesso l'infrazione.

L'entrata in vigore della legge, per i motivi di urgenza già illustrati al principio della presente relazione, è fissata nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 13).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 79. — *Requisiti per guidare veicoli e condurre animali.* — Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie;

b) anni quattordici per guidare ciclomotori;

c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente o di cilindrata oltre i 125 cmc; autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole; carrelli;

e) anni diciotto per guidare autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo a pieno carico non superi 75 quintali;

f) anni diciotto per guidare i veicoli di cui al punto e) il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, superi i 75 quintali purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile;

g) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto f), quando non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozze ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente, autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone; macchine operatrici.

A bordo di autoveicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti, uno di essi deve avere compiuto anni ventuno.

Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) gli anni 65 per guidare motocarrozze ed autovetture in servizio da piazza:

autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose; macchine operatrici;

b) gli anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.

Chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è punito, salvo quanto è disposto nei successivi commi, con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Il minore degli anni diciotto, munito di patente per motoveicoli della categoria A, prevista dal successivo articolo 80, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 5.000 a lire 20.000.

Chiunque avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Coloro che guidano veicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti, senza che almeno uno di essi abbia compiuto anni ventuno, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 10.000 a lire 50.000 ».

ART. 2.

L'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 80. — *Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di autoveicoli e motoveicoli.* — Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente.

La patente può abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli:

A) motoveicoli di peso a vuoto fino a 4 quintali;

B) motoveicoli di peso a vuoto superiore a 4 quintali; autoveicoli, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri ed autoveicoli

per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non sia leggero ma che non ecceda il peso a vuoto del veicolo trainante e purché il totale dei pesi complessivi a pieno carico dei due veicoli non superi 35 quintali;

C) autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero;

D) autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra fra quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autosnodati purché il conducente sia già abilitato per autoveicoli appartenenti rispettivamente alle categorie C o D;

F) motoveicoli, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, esclusi quelli abilitati al trasporto di merci pericolose, di particolari tipi e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermità.

I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 7,5 quintali.

I mutilati e minorati fisici per i quali è necessario prescrivere adattamenti dei veicoli possono ottenere soltanto la patente per motoveicoli ed autoveicoli della categoria F; qualora però non sia necessario prescrivere adattamenti, possono ottenere, sempre quali mutilati o minorati fisici, la patente per motoveicoli ed autoveicoli della categoria A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli della categoria B.

La validità della patente può essere estesa da ogni prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse.

I titolari di patente di categoria A, B, C, per guidare motocarrozette o autovetture in servizio da piazza o di noleggio con condu-

cente, i titolari di patente di categoria C e C-E di età inferiore agli anni 21, per guidare autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui al comma primo lettera f) dell'articolo 79; i titolari di patente di categoria D e D-E per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari debbono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile. Tale certificato non può essere rilasciato ai mutilati e ai minorati fisici.

Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione a quanto disposto nel regolamento CEE n. 543/69, saranno stabiliti i requisiti, le modalità e i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di abilitazione professionale.

Il titolare di patente di guida deve, nel termine di trenta giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune esibendo la patente per farvi annotare il mutamento.

Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, è munito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

La pena di cui al precedente comma è ridotta di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria A.

Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza o il cambio di abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000.

La patente è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, è inviata alla prefettura nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza ed è restituita dopo lo adempimento della prescrizione omessa ».

ART. 3.

L'articolo 124 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 124. — *Guida degli autotreni, degli autosnodati e degli autoarticolati.* — Agli autotreni, agli autosnodati ed agli autoarticolati devono essere adibiti fin dall'inizio del viaggio due conducenti che possono avvicinarsi nella guida, ovvero un solo conducente, da sostituire con un altro conducente a partire dal 450° chilometro di percorso, quando la distanza da percorrere fra i due periodi consecutivi di riposo giornaliero del conducente supera i 450 chilometri e si tratti:

a) di trasporto di viaggiatori ed il peso complessivo a pieno carico del rimorchio o del semirimorchio o dell'elemento posteriore dell'autosnodato sia superiore a 50 quintali.

b) di trasporto di cose ed il peso complessivo a pieno carico del rimorchio o del semirimorchio o dell'elemento posteriore dello autosnodato sia superiore a 200 quintali.

Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000 ».

ART. 4.

Le norme contenute negli articoli 79 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel nuovo testo di cui ai precedenti articoli 1 e 2, hanno effetto, tranne che per l'ottavo comma dell'articolo 80, a decorrere da un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*.

Ai conducenti degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone per la cui guida è richiesto, ai sensi dell'articolo 80 — comma settimo — il certificato di abilitazione professionale e che siano già in possesso della patente di guida prescritta alla data di entrata in vigore della presente legge o che l'abbiano conseguita nel periodo di un anno previsto al primo comma del presente articolo, il certificato di abilitazione professionale viene rilasciato, a domanda, senza formalità di esami o particolari accertamenti; le modalità sono stabilite con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 80, ottavo comma. Con lo stesso o con altro decreto, il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile stabilisce i termini per la presen-

tazione delle domande in modo da graduare nel tempo il rilascio dei certificati.

Dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le patenti di categorie A, B, C, D, E, F rilasciate in precedenza sono valide per la guida delle corrispondenti categorie di veicoli indicate nel secondo comma dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito con l'articolo 2 della presente legge.

Le patenti di cui al comma precedente sono sostituite con le patenti conformi alle nuove norme all'atto della conferma di validità di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, o in ogni altra occasione in cui si debba procedere alla sostituzione del documento.

ART. 5.

La tariffa di cui alla tabella I (conducenti di veicoli a motore) punto 2 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, si applica anche per l'esame relativo al conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Il punto 2 della suddetta tabella è così modificato:

« Esame per le altre patenti di guida e per il certificato di abilitazione professionale (articoli 80, 85, 86, 89) ».

Con effetto dalla data prevista dal precedente articolo 4, primo comma, la distinzione fra patenti ad uso pubblico e privato per la guida di veicoli a motore è soppressa. Ogni qualvolta, nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, è usata la dizione « Patente di guida ad uso pubblico », essa deve intendersi come « certificato di abilitazione professionale ».

Con effetto dalla stessa data di cui al comma precedente, il numero 195 della tabella allegata A al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, è modificato nei punti 1), 2), 3) e 4) come segue:

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

N. ord.	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento
195	<p>Rilascio di patenti di abilitazione alla guida delle seguenti categorie di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore:</p> <p>1) Motoveicoli di peso a vuoto superiore a 4 quintali; autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non sia leggero ma che non ecceda il peso a vuoto del veicolo trainante e purché il totale dei pesi complessivi a pieno carico dei due veicoli non superi 35 quintali (articolo 80 testo unico 15 giugno 1959, n. 393, lettera B)</p> <p>— con certificato di abilitazione professionale</p> <p>— taxa annuale</p> <p>2) Autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero (lettera C succitato testo unico)</p> <p>— con certificato di abilitazione professionale</p> <p>— taxa annuale</p> <p>3) Autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero (lettera D succitato testo unico) con o senza certificato di abilitazione</p> <p>— taxa annuale</p> <p>4) Autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato quando trainano un rimorchio che non rientra fra quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autosnodati purché il conducente sia già abilitato per autoveicoli appartenenti rispettivamente alle categorie C o D (lettera E succitato testo unico) con o senza certificato di abilitazione professionale</p> <p>— taxa annuale</p>	<p>6.000</p> <p>4.000</p> <p>la stessa taxa di cui sopra</p> <p>5.000</p> <p>4.000</p> <p>la stessa taxa di cui sopra</p> <p>4.000</p> <p>la stessa taxa di cui sopra</p> <p>4.000</p> <p>la stessa taxa di cui sopra</p>	<p>ordinario</p> <p>id.</p> <p>con marche</p> <p>ordinario</p> <p>id.</p> <p>con marche</p> <p>ordinario</p> <p>con marche</p> <p>ordinario</p> <p>con marche</p>

Note: La taxa di rilascio deve essere assolta mediante versamento in c/c postale intestato al competente ufficio del registro.

La taxa annuale da assolversi mediante applicazione di marche sul documento, puo essere corrisposta entro il mese di febbraio dell'anno in cui si riferisce, da coloro che sono in regola con il pagamento del tributo per l'anno precedente.

La taxa annuale non è dovuta da chi non intende usufruire della patente durante l'anno. Le marche per la taxa annuale devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi con bollo a calendario a cura dell'ufficio del registro, degli uffici postali e delle sedi provinciali degli uffici collettori e delle delegazioni dell'Automobile Club d'Italia.

A decorrere dall'anno 1972 la taxa annuale deve essere corrisposta mediante apposte marche recanti l'anno di validità, da applicarsi sul documento e da annullarsi con la data a cura del titolare.

ART. 6.

Gli articoli 5, 7 e 8 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, non si applicano al personale viaggiante adibito al trasporto di persone in servizio di linea il cui percorso supera i 50 chilometri.

ART. 7.

I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento CEE n. 543/1969 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui agli articoli 14 e 15 del suddetto Regolamento debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della MCTC e dell'ispettorato del lavoro.

ART. 8.

Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE numero 543/1969 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000.

Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo Regolamento CEE n. 543/1969 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000.

Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 10.000.

Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000 salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

ART. 9.

L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 543/69 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, la impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivolta dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

Qualora l'impresa di cui al comma precedente, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.

Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dalle direzioni compartimentali MCTC ai sensi del terzo comma del presente articolo è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — direzione generale della MCTC — il quale decide entro 60 giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi.

ART. 10.

Le violazioni alle norme contenute negli articoli 8 e 10 della presente legge debbono essere contestate immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbli-

gata in solido al pagamento della somma dovuta.

Qualora la contestazione immediata non sia possibile l'accertamento delle infrazioni deve essere notificato entro 30 giorni.

L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine suddetto.

In ogni caso, copia del processo verbale deve essere trasmessa alla direzione compartimentale MCTC ed all'ispettorato del lavoro competenti per territorio in relazione alla sede della impresa.

Qualora il titolo di abilitazione al trasporto cui l'infrazione di riferisce sia stato rilasciato da autorità diversa, la copia del verbale deve essere trasmessa anche a questa ultima.

ART. 11.

Per le infrazioni previste dagli articoli 8 e seguenti della presente legge l'obbligato è tenuto a corrispondere, entro 15 giorni dalla contestazione o notifica, con effetto liberatorio, la somma di lire 2.000, di lire 3.000 o di lire 6.000, a seconda che il massimo della sanzione pecuniaria sia di lire 10.000, di lire 20.000 e di lire 50.000.

Qualora, per qualsiasi motivo il pagamento non avvenga immediatamente, l'obbligato può provvedervi anche a mezzo di versamento in conto corrente postale a favore dell'ufficio da cui dipende l'accertatore, che deve essergli all'uopo indicato.

Ove non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, copia del processo verbale deve essere inviata al prefetto competente per territorio in relazione alla sede dell'impresa, il quale, se ritiene fondato l'accertamento e sentiti gli interessati, ove questi ne facciano richiesta entro 15 giorni dalla contestazione o notifica, con ordinanza motivata, determina la somma dovuta per l'infrazione entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, tenuto conto della gravità dell'infrazione e ingiunge al violatore ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente di versare alla direzione provinciale del tesoro insieme con le spese di notificazione la somma dovuta, entro 30 giorni dalla notificazione.

Copia dell'ordinanza del prefetto divenuta definitiva deve essere trasmessa alle amministrazioni indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo precedente.

Il provento della oblazione di cui al primo comma del presente articolo e della somma

stabilita dal prefetto è devoluto interamente allo Stato. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa gli interessati possono proporre, entro il termine prefisso per il pagamento, azione davanti al pretore del luogo in cui ha sede l'impresa.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende la esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di 20 giorni e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

La sentenza che decide la controversia è inappellabile e deve essere notificata alle amministrazioni indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 11.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.